



COMUNE DI PEDEMONTE

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to CAROTTA ROBERTO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. PELLIZZARI
GIANCARLO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera viene oggi pubblicata all'albo pretorio comunale, ove resterà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Veronese Chiara

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ per il decorso del termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

☐ per dichiarazione di immediata esecutività ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Addì 30-05-2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Veronese Chiara

La presente copia è conforme all'originale agli atti di questo ufficio.

Addì

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Veronese Chiara

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI - TARI PER L'ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** il giorno **trenta** del mese di **maggio** alle ore **19:30** nella Sede Municipale in seduta **Pubblica, sessione Ordinaria di Prima convocazione**, sotto la presidenza del Sindaco CAROTTA ROBERTO e la partecipazione del Vice Segretario Comunale DOTT. PELLIZZARI GIANCARLO, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il Presidente, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio Comunale ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

CAROTTA ROBERTO	Presente
CAROTTA DIEGO	Assente
CAROTTA MARTINA	Presente
CIECHI GIANCARLO	Presente
GIACON WALTER	Assente
LONGHI CARLO	Presente
FONDASE FIORELLA	Assente
RUSSI RENZO ANGELO	Assente
LONGHI MARIO	Presente
BALDESSARI BEATRICE	Presente
CAROTTA SIMONE	Assente

Presenti 6 - Assenti 5

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data 23-05-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to BRUNELLO MANUELA

Parere Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data 23-05-2022

Il Responsabile del Servizio

F.to BRUNELLO MANUELA

PREMESSO che:

- L'art.1, comma 639, della Legge n.147/2013 ha istituito l'imposta unica comunale – IUC che si compone, oltre che dell'IMU e della TASI, anche della TARI, la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Il comma 738 dell'art.1 della Legge n.160/2019 ha abolito dal 2020 la IUC (Imposta Unica Comunale) ad eccezione della Tassa sui rifiuti TARI;
- I commi 641 e seguenti del citato art.1 della Legge n.147/2013, disciplinano la TARI;

RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 che ha differito al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n.228 del 30 dicembre 2021 (c.d. “Milleproroghe”) convertito nella legge 25 febbraio 2022 n.15, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2022 i comuni in deroga all'art.1, comma 683 della Legge n.147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- i successivi commi 5-sexiesdecies e 5-septiesdecies dell'art.3 del citato D.L. n.228 del 30 dicembre 2021 (c.d. “Milleproroghe”) convertito nella legge 25 febbraio 2022 n.15 che dispongono la proroga al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 di cui all'art.151, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000;
- il comma 11 dell'art. 43 del D.L. 17 maggio 2022 n.50 il quale ha aggiunto all'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i seguenti periodi:«*Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti*

di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.».

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;
- la deliberazione dell'Autorità N.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 con la quale è stato approvato il Metodo tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la determinazione ARERA n.2//DRIF/2021 del 04/11/2021 con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimento su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

PRESO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;
- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della

TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

VISTI altresì, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”;
- 682. “Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...)”;
- **DATO ATTO** che con delibera di Consiglio Comunale n. C.C. n. 16 del 29/10/2020 è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATO l’art.6 della citata deliberazione ARERA n. 443/2019 che prevede in particolare la validazione del piano finanziario da parte dell’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di profili adeguati di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e la trasmissione ad ARERA, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni, per la definitiva approvazione. In attesa di quest’ultima, si applicano quali prezzi massimi del servizio di gestione dei rifiuti, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente;

VISTO il D.P.R.n.158/1999 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell’art.1, comma 651, della Legge n.147/2013 per la determinazione del tributo comunale sui rifiuti;

PRESO ATTO :

- Del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per il periodo 2022-2025 redatto dal gestore Società Alto Vicentino Ambiente s.r.l., successivamente integrato dai dati di competenza comunale ed inviato all’Ente Territorialmente Competente – Consiglio di Bacino “Vicenza” in data 15/03/2022;
- Dell’avvenuta validazione del PEF da parte dell’ETC- Consiglio di Bacino “Vicenza” e trasmissione della delibera del Comitato di Bacino n. 11 del 10/05/2022, unitamente alla Relazione di accompagnamento, **allegati**– e PEF relativamente al 2022, acquisiti al prot. n.1561 in data 12/05/2022 e al prot. n. 1664 del 13/05/2022

TENUTO CONTO che:

- la tassa istituita dall’art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, l’IVA sui

costi di gestione non può essere portata in detrazione dal Comune e ne costituisce pertanto costo da coprire con il gettito della tassa TARI;

- Dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti sono sottratti il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art.33-bis del D.L. 248/2007, nonché le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- Le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- Le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;

DATO ATTO che secondo le risultanze del PEF Rifiuti 2022-2025 , calcolato in funzione dei costi di esercizio di raccolta e smaltimento del gestore del servizio e del Comune di Pedemonte, seguendo le linee previste dall'Autorità validato dal Consiglio di Bacino "Vicenza", l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2022 ammonta ad € 77.936,00 di cui parte variabile pari a € 48.496,00 e parte fissa pari a € 29.440,00;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: "A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5 %.";

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità, come da **allegato**, con la seguente ripartizione dei costi:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2022		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 25.024,00	€ 4.416,00
Costi Variabili	€ 41.221,60	€ 7.274,40
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 66.245,60	€ 11.690,40
Totale	€ 77.936,00	
% Ripartizione costi fissi	85,00%	15,00%
% Ripartizione costi variabili	85,00%	15,00%

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2022, nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

PRESO ATTO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente e che pertanto ai sensi dell'art.22 del vigente Regolamento comunale, le rate relative alla TARI dovuta per l'anno 2022 sono le seguenti:

- 1^ rata di acconto con scadenza 16 giugno 2022, calcolata nella misura del 50% della tassa dovuta applicando le tariffe del 2021, con delibera di C.C. n. 16 del 29/10/2020;
- 2^ rata a conguaglio con scadenza 16 dicembre 2022 applicando le tariffe approvate per il 2022 con il presente atto;

RICHIAMATE:

- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 19/04/2022, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

VISTO il DPR n.158/1999;

VISTO il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di dare atto** dei dati contenuti nel PEF pluriennale 2022-2025 (ARERA 2022-2025 e Relazione di accompagnamento, nonché di quelli del PEF 2022 per la determinazione delle tariffe TARI 2022, validati dal Consiglio di Bacino "Vicenza" come da documentazione, acquisiti al prot. n.1561 in data 12/05/2022 e al prot. n. 1664 del 13/05/2022,
- 3) di dare atto** che l'ammontare complessivo del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani previsto per l'anno 2022 ed il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022 ammonta ad € 77.936,00 di cui parte variabile pari a € 48.496,00 e parte fissa pari a € 29.440,00, come riportato nell'allegato;
- 4) di dare atto** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario e assicura la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- 5) di provvedere** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

di dichiarare, con separata votazione resa per alzata di mano, così resa:

Presenti: 6

Votanti: 6

Astenuti: ---

Favorevoli: 6

Contrari: ---

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI PEDEMONTE

Relazione Tariffe 2022

IL PIANO TARIFFARIO

1-Piano Tariffario – Premessa

La variazione dei costi da un anno di esercizio all'altro comporta una redistribuzione del carico impositivo tra le utenze domestiche e non domestiche e tra le diverse classi di utenza.

La distribuzione del carico impositivo è influenzato da diversi elementi quali:

- composizione dei costi totali di gestione;
- ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche;
- combinazione dei coefficienti adottati per le diverse tipologie di utenza;

dove le scelte effettuate per ciascuna utenza si riflettono sull'intera popolazione.

Ulteriore elemento di variazione è costituito dal vincolo di copertura dei costi di gestione; in particolare la tariffa binomia a regime deve coprire tutti i costi, rispettando la seguente equivalenza:

$$T_n = (CG+CC)n-1 (1+I_{pn}-X_n) + CK_n (1)$$

dove tali simboli rappresentano:

- **T_n** Totale delle entrate tariffarie di riferimento
- **CG_{n-1} CSL+CRT+CTS+CRD+CTR+AC**
Costi servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'anno precedente
- **CC_{n-1} CARC+CGG+CCD**
Costi comuni imputabili alle attività di gestione dell'anno precedente
- **I_{pn}** Inflazione programmata per l'anno di riferimento
- **X_n** Recupero di produttività per l'anno di riferimento
- **CK_n** Costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Come appare evidente da questa rapida elencazione il piano tariffario conseguente dipende dall'interazione di tutti i fattori sopra indicati e, più in generale, dal modello gestionale adottato e dal peso (numerosità e superficie totale occupata), di ciascuna tipologia di utenza.

2-Piano Tariffario – Costi, criteri di ripartizione e coefficienti

Lo schema seguente riporta il dettaglio dei costi attribuiti a ciascuna macrocategoria di utenza considerando il 100% di copertura comprensiva di IVA:

Ripartizione produzione dei costi per l'anno 2022		
Costi Montante Tariffario IVA inclusa		
	Utenze Domestiche	Utenze Non Domestiche
Costi Fissi	€ 25.024,00	€ 4.416,00
Costi Variabili	€ 41.221,60	€ 7.274,40
Totale Costi Domestici e Non Domestici	€ 66.245,60	€ 11.690,40
Totale	€ 77.936,00	
% Ripartizione costi fissi	85,00%	15,00%
% Ripartizione costi variabili	85,00%	15,00%

3-Determinazione tariffe utenze domestiche anno 2022

In base ai costi individuati ed alla base imponibile presente in banca dati seguito sono evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze domestiche:

TIPO UTENZA	COMPONENTI	N°	SUPERFICIE TOTALE	Ka	Kb	Quota Fissa (€/mq)	Quota Variabile (€)
RESIDENTI	1 Componente	115	14.802	0,80	0,85	0,399154 €	58,298916 €
RESIDENTI	2 Componenti	80	10.830	0,94	1,74	0,469006 €	119,341311 €
RESIDENTI	3 Componenti	49	6.937	1,05	2,15	0,523890 €	147,461965 €
RESIDENTI	4 Componenti	41	5.706	1,14	2,20	0,568794 €	150,891313 €
RESIDENTI	5 Componenti	6	1.174	1,23	2,90	0,613699 €	198,902185 €
RESIDENTI	6 Componenti	4	1.329	1,30	3,40	0,648625 €	233,195666 €
NON RESIDENTI	2 Componenti	96	10.587	0,94	1,74	0,469006 €	119,341311 €
SECONDE CASE	2 Componenti	19	2.549	0,94	1,74	0,469006 €	119,341311 €
GARAGE	1 Componente	4	125	0,80	0	0,399154 €	- €
GARAGE	2 Componenti	19	611	0,94	0	0,469006 €	- €
GARAGE	3 Componenti	3	92	1,05	0	0,523890 €	- €
GARAGE	4 Componenti	7	249	1,14	0	0,568794 €	- €
GARAGE	5 Componenti	1	35	1,23	0	0,613699 €	- €
GARAGE	6 Componenti	1	53	1,30	0	0,648625 €	- €

4-Determinazione tariffe utenze non domestiche anno 2022

In base ai costi individuati ed al ruolo rifiuti attualmente in uso vengono di seguito evidenziate le tariffe di riferimento per la copertura integrale dei costi imputati alle utenze non domestiche

Cat	Descrizione categoria	N° Utenze	Superficie tot.	Kc	Kd	Quota Fissa	Quota Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	70	0,67	5,50	0,388018 €	0,641004 €
2	Cinematografi e teatri	0	0	0,30	2,50	0,173739 €	0,291366 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4	289	0,60	4,90	0,347479 €	0,571077 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1	700	0,88	7,21	0,509636 €	0,840298 €
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,38	3,10	0,220070 €	0,361293 €
6	Esposizioni, autosaloni	0	0	0,34	2,82	0,196905 €	0,328660 €
7	Alberghi con ristorante	0	0	1,20	9,85	0,694958 €	1,147981 €
8	Alberghi senza ristorante	0	0	0,95	7,76	0,550175 €	0,904399 €
9	Case di cura e riposo	1	2.540	1,19	9,72	0,689167 €	1,132830 €
10	Ospedale	0	0	1,07	8,81	0,619671 €	1,026773 €
11	Uffici ed agenzie	3	397	1,52	12,45	0,880280 €	1,451001 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	1	612	0,61	5,03	0,353270 €	0,586228 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1	60	1,20	9,85	0,694958 €	1,147981 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1	40	1,63	13,35	0,943984 €	1,555893 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0	0	0,60	4,92	0,347479 €	0,573408 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	0	0	1,09	8,90	0,631253 €	1,037262 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista	1	39	1,43	11,74	0,828158 €	1,368253 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0	0	0,82	6,76	0,474888 €	0,787853 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1	61	1,41	11,55	0,816576 €	1,346109 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	6	683	0,92	7,53	0,532801 €	0,877593 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4	206	1,09	8,91	0,631253 €	1,038427 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	1	268	5,57	45,67	3,225763 €	5,322667 €
23	Mense, birrerie, Hamburgerie	0	0	4,85	39,78	2,808788 €	4,636210 €
24	Bar, caffè, pasticceria	0	0	3,96	32,44	2,293361 €	3,780761 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1	69	2,39	19,61	1,384125 €	2,285472 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	0	0	1,54	12,60	0,891863 €	1,468483 €
27	Ortofrutta, pescherie, fori e piante, pizza al t.	0	0	7,17	58,76	4,152374 €	6,848258 €
28	Ipermercati di generi misti	0	0	1,56	12,82	0,903445 €	1,494123 €
29	Banchi di mercato genere alimentari	0	0	3,50	28,70	2,026961 €	3,344878 €
30	Discoteche, night club	0	0	1,04	8,56	0,602297 €	0,997636 €